

CONTRATTO D'OPERA

tra

L'Agenzia Liguria Lavoro, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. M. G. Terrile;

e

il Dott. Andrea Pugliese

nato a XXXXX,

residente in XXXXXXXXX

C.F. XXXXXXXXXXX

Di seguito denominato "professionista"

Premesso

- la sottoscrizione del presente atto è stata autorizzata dal Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro n. 82 del 10/06/2010, prot. 1859/10, per un importo lordo onnicomprensivo di **euro 20.000,00 (importo lordo comprensivo di IVA e di eventuali contributi obbligatori a Casse autonome previdenziali)** per il periodo **dall'01/06/2010 al 20/03/2011** (codice attività 10_FLEXIC – Progetto "*Flexicurity Practices in the Time of Economic crisis*");

SI CONVIENE

ART. 1 Oggetto del contratto

Il Professionista avrà il compito di sviluppare le attività di benchmarking e di scambio di buone prassi sul tema della flexicurity in tempo di crisi, collegate al nuovo Progetto promosso dalla Fondazione Brodolini "*Flexicurity Practices in the Time of Economic crisis*", anche attraverso incontri e studi specifici sul tema.

Tale incarico deve considerarsi un approfondimento sul tema del precariato per cui il professionista era stato individuato tramite Avviso pubblicato il 24/11/2008 per il profilo contrassegnato con il RIF. CISO002-08.

Il presente incarico si riferisce al seguente Progetto a livello europeo

- **Flexicurity Practices in the Time of Economic crisis (VS/2010/0062)**

Durata progetto: 12 mesi (20/03/2010 – 20/03/2011)

Attività: scambio di buone prassi e benchmarking

ART. 2 Modalità di esecuzione

Il Professionista svolgerà il suo incarico senza vincolo alcuno di subordinazione, in totale autonomia organizzativa ed operativa, fatte salve eventuali direttive necessitate da esigenze di codesta Agenzia per il miglior adempimento di quanto all'oggetto.

Eventuali spese sostenute dal professionista per la realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente contratto d'opera e debitamente documentate saranno a carico di Agenzia Liguria Lavoro, applicando in via analogica i medesimi criteri e le tariffe di rimborso vigenti per il personale dell'Agenzia.

Per quanto esplicitato nel precedente articolo 1, nonché per espressa e concorde volontà, il professionista non intende in alcun modo far parte dell'organico di codesta Agenzia, ritenendosi la sua prestazione regolamentata esclusivamente da quanto previsto nella presente lettera di incarico. Qualsiasi materiale prodotto per lo svolgimento dell'incarico rimarrà di esclusiva proprietà dell'Agenzia Liguria Lavoro.

ART. 3 Durata del contratto

L'incarico avrà inizio l'**01/06/2010** e si concluderà il **20/03/2011**; la durata è comprensiva del tempo necessario alla partecipazione delle riunioni, alla accurata realizzazione del compito assegnato e alla produzione e consegna di un rapporto conclusivo delle attività.

ART. 4 Compenso della prestazione

Il committente si impegna a corrispondere al professionista l'importo complessivo lordo di **euro 20.000,00 (importo lordo comprensivo di IVA e di eventuali contributi obbligatori a Casse autonome previdenziali)**.

- Flexicurity Practices in the Time of Economic crisis (VS/2010/0062)
66,7 gg x € 300,00 = € 20.000,00 lordi
Decreto del Direttore Generale n. 82 del 10/06/2010
Codice Attività: 10_FLEXIC

La fattura dovrà essere accompagnata dalla presentazione di un **dettagliato report di attività** come da format indicato dal capofila e **dovrà contenere nell'oggetto:**

- **nome del Progetto e relativo codice**
- **numero delle giornate effettivamente prestate con indicazione del relativo parametro (gg x €/g)**
- **Decreto del Direttore Generale n.**
- **Codice Attività**

L'importo innanzi concordato è comprensivo di tutto quanto spettante per l'incarico in oggetto; pertanto il Professionista non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua risoluzione per ogni e/o qualsivoglia causa o motivo connesso alla presente.

ART. 5 Esigibilità del compenso

Il pagamento diverrà esigibile e sarà effettuato entro sessanta giorni, previo ricevimento della fattura da parte del professionista.

ART. 6 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito dal presente contratto dovrà farsi riferimento alla disciplina di cui agli art. 2222 e segg. c.c., nonché alla vigente normativa fiscale e previdenziale.

Genova, li

Il Professionista
Dott. Andrea Pugliese

Il Direttore Generale
Ing. M.G. Terrile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il professionista espressamente accetta quanto disposto dall'art. 5.

Il Professionista
Dott. Andrea Pugliese